

Legge regionale 18 dicembre 1992 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

Art. 5

(1)

1. L' articolo 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

<<2. I contrassegni devono indicare l' Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all' attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione. >>.

2. All' articolo 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

<<5 bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all' articolo 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimentale il rilascio dell' apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa. >>.

Note:

1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.